



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ROGGERO</u>	<u>PAOLO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CHIAMETTI</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DONVITO</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 562/2017
depositato il 03/02/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

IVA-ALTRO 2011

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

11/07/2017 ore 09:30

N°

5204

PRONUNCIATA IL:

11 LUG 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 AGO 2017

Il Segretario

Luca Pella

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate – DP II Milano rettificava l'Iva in detrazione per l'annualità 2011 in euro 265.873,00.

L'ufficio si è costituito ed ha depositato controdeduzioni in data 12 aprile 2017.

La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

All'udienza del 11 luglio del 2017, la commissione ha deciso come da dispositivo in atti.

1-La costituzione dell'ufficio non è tardiva, come eccepisce la ricorrente, in quanto l'articolo 23 decreto legislativo 546/1992 non prevede alcuna sanzione di inammissibilità nel caso di superamento del termine di 60 giorni, il che è ragionevole ove la parità delle parti non sia in alcun modo compromessa, come appunto deve intendersi avvenuto dell'odierna fattispecie (né la società adduce alcunché in senso contrario).

2-L'avviso impugnato, diversamente da quanto opina la ricorrente, è regolarmente e validamente sottoscritto: la delegante - con nominativo chiaramente indicato - ha pacificamente qualifica dirigenziale (vedi i documenti prodotti dall'ufficio), il delegato - il cui nominativo è parimenti chiaramente indicato - è funzionario appartenente alla III^a area funzionale (come deve presumersi a tutti gli effetti dalla documentazione prodotta dall'ufficio che così ottempera al suo onere probatorio, presunzione che, a questo punto, toccava eventualmente alla ricorrente smentire), la delega risulta conferita modo specifico, chiaro e ad un unico funzionario ().

L'atto impositivo non è pertanto affetto da vizi che ne possano comportare la inesistenza e/o la nullità.

3-Non vi è stata violazione del diritto al contraddittorio preventivo: la legge italiana non lo prevede con riferimento all'odierna fattispecie (in cui è mancata la verifica fiscale presso la sede della società con relativa stesura del pvc, l'attività di accertamento si è semplicemente conclusa con l'emissione dell'atto impositivo oggi impugnato), il collegio non condivide orientamenti giurisprudenziali diversi ma del tutto minoritari, la contestazione sull'Iva non deriva dall'applicazione di norme comunitarie ma solo dalla violazione della legge nazionale sull'Iva. Infine, ultimo ma non ultimo, la parte non prova che l'instaurazione del contraddittorio preventivo avrebbe condotto ad un risultato diverso da quello cui è pervenuto l'ente impositore con l'avviso di accertamento oggi in esame.

4-La parte adduce, quale principale difesa, la condotta fraudolenta dell'intermediario. Se non che, anche ad ammettere che tale condotta fraudolenta sia stata posta in essere e che ciò sia avvenuto a totale insaputa della società (il che non è credibile, anche solo facendo riferimento al cui prodest?), La sua responsabilità fiscale permane ed è palesemente connotata dalla culpa in eligendo e in vigilando. Tra intermediario e

contribuente vi è Invero un rapporto privatistico, che espone eventualmente il primo a responsabilità contrattuale, ma da esso non può mai originarsi una sostituzione ai fini fiscali, che la legge contempla solo in casi ben determinati (articolo 64 comma 1 d.p.r. 673).

5-Anche per le sanzioni le difese della società non hanno pregio. Invero, da un lato, nell'odierna fattispecie, ricorrono non una sola ma due violazioni (indebita detrazione Iva e dichiarazione infedele), e quindi rettamente sono state applicate due norme sanzionatorie, dall'altro l'esimente di cui all'articolo 6 comma 3 decreto legislativo 472/97 non si applica alla presente fattispecie (fraudolenta esposizione di un credito Iva nella dichiarazione). Né rileva la semplice denuncia penale dell'intermediario, posto che la contribuente non dimostra che essa abbia avuto un minimo di seguito.

Per ragioni di cui sopra, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQ M

-respinge il ricorso;

-condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00.

Milano, 11 luglio 2017

IL PRESIDENTE Rel.



Usò Ricerca e Studio

